

*Avv. Paolo Manfredi
San Benedetto del Tronto (AP)
Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
p.iva 02280390440*

**TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO**

**Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.**

Per

il Dott. **Vittorio Vacchi**, c.f. VCCVTR65A15H769Z, nato il 15.01.1965 a San Benedetto del Tronto (AP) ed ivi residente in Via Laberinto n.30 rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Paolo Manfredi (c.f.MNFPLA87L28H769J, p.iva 02280390440, pec: paolo.manfredi@pecavvocatiap.it; fax: 0735/576463) del foro di Ascoli Piceno, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in via Ugo Bassi n.14 di San Benedetto del Tronto (AP), nonché c/o il domicilio digitale: paolo.manfredi@pecavvocatiap.it, giusta procura in calce al presente atto.

(ricorrente)

contro

MINISTERO dell'Istruzione e del Merito, (c.f. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM) al Viale di Trastevere 76/A,

(resistente)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del Merito - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER le Marche, c.f. 80007610423, in persona del dirigente p.t., con sede legale in Via XXV Aprile 19, 60100 Ancona, PEC: drma@postacert.istruzione.it ed E-mail: direzione-marche@istruzione.it.

(resistente)

Istituto Comprensivo di Monteprandone, con sede in Via Colle Gioioso 2 – 63076 Monteprandone (AP) – (Tel: 0735701476, Email: apic82800g@istruzione.it, PEC: apic82800g@pec.istruzione.it) C.F.: 82002710448 in persona del suo l.r. p.t.

(resistente)

USR Marche - UFFICIO IV Ascoli Piceno e Fermo - USP di Ascoli Piceno con sede in Via Dino Angelini 22 - 63100, Ascoli Piceno (AP) (p.e.c.: uspap@postacert.istruzione.it) c.f. 80004730448.

(resistente)

nonché, nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria permanente ATA 24 mesi per le province di Ascoli Piceno e Fermo (I fascia) dell'Ufficio IV Ascoli Piceno e Fermo - USP di Ascoli Piceno in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso la domanda.

(resistente)

Oggetto del ricorso: accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Dott. Vittorio Vacchi sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto pari a 15 mesi da quantificarsi in 7,5 pt. con conseguente aggiornamento/correzione della graduatoria permanente

ATA 24 mesi per le province di Ascoli Piceno e Fermo (I fascia) dell'Ufficio IV Ascoli Piceno e Fermo sulla base dei motivi che seguono.

FATTO

1. Il ricorrente ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo scientifico statale “*B. Rosetti*” sito in viale De Gasperi 141 a San Benedetto del Tronto (AP) con esame sostenuto nella sessione estiva dell'anno scolastico 1983/84 con votazione 43/60 (diploma scuola secondaria di secondo grado – all.1 diploma Vittorio Vacchi);
2. Il giorno 21/02/1991 il ricorrente conseguiva la laurea in *Scienze Politiche* (indirizzo politico – amministrativo) con votazione 110/110 con lode presso l'Università degli studi di Macerata (all.2 diploma di laurea);
3. Successivamente, il Sig. Vacchi seguiva gli studi di specializzazione biennale vertenti in “*Amministrazione Pubblica*” con diploma rilasciato dalla S.P.I.S.A. *dell'Alma mater studiorum* Università di Bologna (all.3 diploma di specializzazioni).
4. Il Dott. Vittorio Vacchi, arruolato il 08.10.1991 (all. 4 documenti servizio militare), ha prestato servizio militare di leva da tale data sino al 08.01.1993 (come da documentazione che si allega), periodo nel quale ha svolto anche il ruolo di Ufficiale di complemento (periodo comprensivo del corso A.U.C). Per estrema completezza si fa presente che in data 27.09.2024 l'odierno ricorrente, tramite il proprio difensore, si rivolgeva all'Ufficio Documentale di Ancona in persona del Colonnello – Rettore (sede di Via Torrioni n.10, 60122 – Ancona) per acquisire la documentazione relativa allo svolgimento del servizio militare aggiornata. Detto Ufficio provvedeva alla trasmissione di quanto richiesto che si acclude al presente ricorso.
5. Attualmente, a seguito dell'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ATA 24 mesi (1^ fascia) per le province di Ascoli Piceno e Fermo (all. 5 domanda e graduatoria di agosto 2024), l'odierno ricorrente, ricopre/ricoprirà l'incarico di Assistente Amministrativo della medesima area professionale dal 06/09/2024 sino al 31/08/2025 presso l'Istituto Comprensivo di Monteprandone (all. 6 attuale contratto di lavoro) con sede legale in via Colle Gioioso n. 2 – Monteprandone – 63076 (AP);
6. con la nota prot. AOODGPER n. 55934 del 19 aprile 2024, l'ufficio V (personale ATA) della Direzione Generale per il personale scolastico ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali ad indire nel corrente a.s. 2023/24 i concorsi per soli titoli ai sensi dell'art 554 del D.Lvo 16 aprile 1994 n. 297 e dell'O.M. 23/02/2009 n. 21 finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2024/25 per l'accesso ai ruoli provinciali relativi i profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA, oltre ai decreti di indizione del concorso per soli titoli del personale ATA prot n. 520-522-523-524-525-526-527 dell'08 maggio 2024 dell'USR Marche rettificati con DDG n. 549 del 15 maggio 2024 (all.7 bando);
7. all'esito, al Dott.Vacchi è stato attribuito il punteggio di 30,77, come da pubblicazione del 13.08.2024 (all.5), anziché il corretto punteggio di 7,5 punti in più in considerazione della narrativa e dei motivi quivi esplicitati e dei quali il ricorrente chiede il legittimo riconoscimento e attribuzione.

DIRITTO

L'odierno ricorrente è costretto ad agire con ricorso in via d'urgenza, a causa dell'erroneo punteggio attribuito al servizio militare prestato, che gli ha comportato un ingiusto decrescimento della posizione in graduatoria, con ovvie ripercussioni sulle proprie possibilità lavorative.

Occorre, pertanto, dar corso all'attribuzione del pieno punteggio che deve passare da 30,77 pt. (all.5) a 38,27 pt. scolastico.

1) in via preliminare: in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario.

In via preliminare, va ritenuta e dichiarata la competenza di codesto Giudice a decidere sulla presente causa (ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi) in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, *“Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell’ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l’istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”* (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Infatti, la fattispecie de quo è collocata al di fuori delle controversie inerenti alle procedure concorsuali per la stipula dei contratti, limitata alle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati alla compilazione finale della graduatoria, con individuazione dei vincitori. La domanda rivolta al Giudice è specificamente

rivolta all'accertamento del diritto del ricorrente al corretto inserimento in graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, rientrando pertanto nella giurisdizione attribuita al giudice ordinario.

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In altri e più chiari termini, occorre considerare la natura giuridica delle selezioni di cui è causa, che non sono affatto inquadrabili nell'alveo delle procedure concorsuali e, pertanto, non rientrano nella riserva di cui all'art. 63, co. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Al riguardo, costituisce ius receptum nella giurisprudenza del Giudice Amministrativo che *«La formazione e la gestione graduatorie del personale ATA non prevede una procedura concorsuale di tipo comparativo bensì una procedura di tipo semplicemente comparativo, come previsto dalla legge, dei titoli e dei requisiti, operando al massimo un mero accertamento sulla sussistenza degli stessi, da ciò consegue che le eventuali controversie scaturenti, non avendo ad oggetto un interesse legittimo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario»* (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 95. In termini, cfr. ex multis TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 754; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 settembre 2020, n. 1475; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 febbraio 2020, n.2304; TAR Liguria, Sez. I, 7 febbraio 2018, n. 133; Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2017, n. 452).

Il suddetto orientamento, invero granitico, affonda le proprie radici nell'insegnamento della Suprema Corte che, in tema di riparto di giurisdizione delle controversie afferenti le procedure di aggiornamento delle graduatorie *de quibus*, ha avuto modo di affermare che *«E' devoluta al giudice ordinario la controversia sull'esclusione del candidato dalla graduatoria permanente definitiva relativa ai profili professionali del personale tecnico-amministrativo della scuola (personale Ata), trattandosi di accertare il diritto soggettivo al collocamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano eventualmente disponibili, senza che rilevino atti concorsuali in senso proprio»* (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 23 luglio 2014, n. 16756). Ne deriva che la pretesa azionata si qualifica indubbiamente come diritto soggettivo pieno, trovando origine in disposizioni normative di rango primario e nei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico espressi dall'art. 52 Cost.

Come noto, infatti, «*ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio e, pertanto, se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione dovrà essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, invece, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario*» (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 16 settembre 2021 n. 25044. In senso conforme, cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 24 febbraio 2022 n. 1334).

Il ricorrente non ha formulato una domanda caducatoria di annullamento dell'atto di macro-organizzazione, ma si è limitato a contestarne incidentalmente la legittimità siccome in stridente contrasto con l'art. 569 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e con l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312. Alla luce di quanto rilevato, quindi, è piena e incontrovertibile la sussistenza della potestas iudicandi in capo al Tribunale adito.

2) in via preliminare: in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*.

Quanto al c.d. *periculum in mora*, si rileva innanzitutto che il ricorrente formula istanza cautelare per vedere immediatamente ripristinato il punteggio che gli spetta e che gli è stato illegittimamente decurtato.

Ebbene, al ricorrente è stato decurtato un punteggio pari a 7,50 e, di conseguenza, si intuisce facilmente quanto possa pesare la predetta decurtazione sulla posizione in graduatoria del ricorrente nel corso del prossimo anno scolastico.

Nella fattispecie, i tempi necessariamente più lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma consentirebbero agli altri collaboratori che precedono in graduatoria, di acquisire il punteggio decurtato al Sig. Vacchi e di ricoprire l'incarico che spetterebbe all'odierno ricorrente.

Infatti, altri collaboratori, chiamati in preferenza rispetto al ricorrente, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

Il ricorrente, quindi, rischia di vedersi superare in graduatoria da chi evidentemente non ne avrebbe diritto, con ogni conseguenza anche dal punto di vista economico e, tra le altre cose, il posizionamento nelle graduatorie (permanenti 24 mesi) del personale ATA sono indispensabili per le ulteriori graduatorie formate in ambito scolastico.

Pertanto, si rende necessario che l'Ill.mo Giudice adito si pronunci con un provvedimento in via d'urgenza che ripristini il corretto inserimento in graduatoria del sig. Vittorio Vacchi, in modo che lo stesso risulti inserito con il punteggio corretto.

3) in via preliminare: in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris*

A seguito delle sentenze n. 7383 e n. 7376/2022 la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che il personale ATA ha diritto alla piena valutazione del servizio militare/civile (6 punti) anche se prestato prima dell'impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (conforme anche la recente **sentenza del Supremo Giudice n. 8586 del 29.03.2024**).

In particolare, è stato stabilito il principio per cui, deve essere valutato interamente (6 punti), anche in assenza di rapporto lavorativo già in essere, il servizio dell'anno militare-civile.

Il Consiglio di Stato ha affermato che "*se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sottoforma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e non di meno ne debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate*".

Il Consiglio di Stato che, con l'Ordinanza n. 6581/2021, ha sospeso gli effetti della sentenza del TAR ed accolto la domanda cautelare in appello, disponendo espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena (**6 punti = 1 anno– 0,50 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg.**) anziché in misura ridotta (0,60 = 1 anno– 0,05 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg.).

Infatti nel caso de quo, il Dott. Vittorio Vacchi ha prestato servizio militare di leva per 15 mesi ed il relativo punteggio deve essere così calcolato:

- 6 pt. = per 1 anno di servizio militare (quindi 12 dei 15 mesi totali)
- 0,50 pt. per ogni mese ulteriore di servizio (nel caso di specie sono 3 mesi per un totale di 1,50 pt)
- 7,50 pt. totali per il servizio militare prestato dal ricorrente.

Il Consiglio di Stato ha così statuito: “ .. *Considerato, all’esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto modo di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, **con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare**”.*

Il sistema generale deve, quindi, riconnettersi al sistema scolastico in base al principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili in forma piena ai fini della carriera scolastica, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria di una medesima tipologia di servizio. Ne consegue che, nel caso di specie, il servizio militare prestato dal ricorrente non in corso di rapporto di lavoro, dopo il conseguimento del diploma, deve essere valutato in 7,5 punti.

Come noto, infatti, l’ordinamento scolastico prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera.

In tal senso, per il personale A.T.A. l’art. 569, co. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 statuisce espressamente che «*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*» (vds ad abundantiam Cassazione sentenza **n. 8586 del 29.03.2024 oltre alla sentenza 9864/24 del Consiglio di Stato**).

In claris non fit interpretatio, laddove la norma non delimita in alcun modo il campo di applicazione oggettivo della disposizione, valorizzando così l’espletamento degli obblighi di leva nell’accesso all’impiego ovvero nella progressione professionale del personale amministrativo scolastico, al pari di quanto avviene per il personale docente ai sensi dell’art. 485, co. 7.

Nello stesso senso, poi, l’art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312, tuttora vigente, stabilisce in modo inequivoco che «*Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L’ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente*».

Peraltro, anche aderendo ad una lettura Costituzionalmente orientata in base ai principi enucleabili dall'art. 52, co. 2 Cost., le conclusioni ermeneutiche non cambiano ed anzi trovano ulteriore conforto nell'esigenza di garantire l'assolvimento degli obblighi di cittadinanza ed evitare che il soggetto sottoposto sia penalizzato in ambito lavorativo.

Né del resto, rileva in senso contrario l'art. 2050, co. 2 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a mente della quale *«Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.

La suddetta norma, infatti, non può essere estrapolata dal suo contesto ed anzi va interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del principio generale dettato dall'art. 2050, co. 1 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., laddove si dispone che *«I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»*.

Come di recente chiarito dalla Suprema Corte in materia di Graduatorie ad esaurimento, infatti, *«deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di*

rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento» (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 marzo 2020 n. 5679).

Del resto, mette conto osservare che, in esecuzione dei plurimi pronunciamenti giudiziali sinora intervenuti, il Ministero resistente e le relative articolazioni territoriali abbiano sinora proceduto alla rivalutazione della posizione in graduatoria di centinaia di supplenti precari, attribuendo appunto il corretto punteggio per il servizio militare espletato che, nella fattispecie, con riguardo al Sig. Vittorio Vacchi è da intendersi pari a 7,5 pt. (si richiamano altresì le recentissime sent. del Tribunale di Benevento N.2014/25, del Tribunale di Pordenone N.177/25 e del Tribunale di Foggia N.6003/25 appena pubblicate).

Ogni diversa determinazione, invero, determinerebbe una chiara ed ingiustificata disparità di trattamento di soggetti versanti in una situazione assolutamente omogenea, ed anzi identica. Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Tutto ciò esposto il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis e seguenti c.p.c., Voglia, contrariis reiectis,

IN VIA PRINCIPALE, con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, ordinare al Ministero convenuto di rideterminare e rettificare il punteggio del ricorrente nell'ambito della graduatoria permanente 24 mesi ATA I fascia valevole per gli Uffici - Scolastico Ambito Territoriale provincia di Ascoli Piceno e Fermo, tenendo conto del servizio militare effettivamente prestato dal medesimo ricorrente, e riconoscendogli quindi il punteggio di 7,50 per servizio prestato, e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittente decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo fax e/o via p.e.c., e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

IN VIA SUBORDINATA, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, ordinare al

Avv. Paolo Manfredi
San Benedetto del Tronto (AP)
Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
p.iva 02280390440

Ministero convenuto di rideterminare il punteggio del ricorrente nell'ambito della graduatoria permanente 24 mesi I fascia ATA Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, tenendo conto del servizio militare prestato dal medesimo ricorrente per 15 mesi, riconoscendogli quindi il punteggio di 7,50 e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

Voglia altresì autorizzare la notifica ai sensi e per gli effetti art. 151 c.p.c.

Con vittoria di spese, compensi, onorari di causa oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% e CPA come per Legge.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

1. diploma Vittorio Vacchi;
2. diploma di laurea;
3. diploma di specializzazione;
4. documenti servizio militare Vacchi;
5. domanda e graduatoria di agosto 2024;
6. attuale contratto di lavoro;
7. bando.

Con ogni più ampia facoltà istruttoria.

San Benedetto del Tronto/Ascoli Piceno, li 22.01.2025

Avv. Paolo Manfredi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica del punteggio decurtato al ricorrente inserita nella graduatoria permanente 24 mesi, I fascia del personale ATA, presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Ascoli Piceno e Fermo.

Ciò implica che gli interessati, inseriti in graduatoria, potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, per l'immissione in ruolo, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi e il rischio per l'odierno ricorrente di vedersi ingiustamente scavalcato a seguito dell'aggiornamento annuale della graduatoria di cui trattasi (che di norma avviene nel periodo Aprile- Maggio). Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato al personale potenzialmente controinteressato, ossia al personale attualmente inserito nella Graduatoria permanente 24 mesi di I fascia del personale ATA.

RILEVATO

- CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. ed autorizzando il ricorrente alla chiamata in causa dei controinteressati, mediante

Avv. Paolo Manfredi
San Benedetto del Tronto (AP)
Via Ugo Bassi n. 14 - 63074
Tel 0735 582888 – Fax 0735 576463
Roma – Via Vespasiano n.52 (RM) 00192
p.iva 02280390440

inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto.

RILEVATO INFINE CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di voler autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Marche, dell'Ufficio IV Ascoli Piceno e Fermo e/o del MINISTERO dell'Istruzione e del Merito MIUR, (c.f. 80185250588).

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e contenente istanza cautelare in materia di lavoro esente dal contributo unificato come previsto dal citato Testo Unico.

San Benedetto del Tronto/Ascoli Piceno, li 22.01.2025

Avv. Paolo Manfredi